

giudice ordinario rimangono invece le controversie tra soci e cooperative in materia di rapporto associativo.

Le cooperative con soci lavoratori devono, secondo l'articolo 6, definire, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, un regolamento approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso la direzione provinciale del lavoro. Tale regolamento dovrà prevedere, per le diverse tipologie del rapporto di lavoro, un richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni, il riferimento alla normativa per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, la possibilità per l'assemblea dei soci di deliberare piani di crisi aziendale o piani di avviamento tramite accordi tra le organizzazioni sindacali e le centrali operative (anche questo è un elemento di grande rilievo).

L'articolo 7, infine, conferisce al Governo un'altra delega, da esercitarsi entro sei mesi, per il riordino della normativa in materia di vigilanza. La delega prevede l'istituzione di un albo nazionale delle cooperative ed una profonda rivisitazione delle finalità della vigilanza, che dovrà concentrarsi sulla reale esistenza del principio di mutualità e sulla reale partecipazione dei soci alla vita democratica della cooperativa.

Le Commissioni competenti hanno espresso i loro pareri; tali pareri sono tutti favorevoli o di nulla osta al seguito dell'esame da parte della nostra Commissione. Per quanto riguarda i rilievi proposti alla nostra attenzione dal Comitato per la legislazione, mi limito a sottolineare che, dal punto di vista dell'efficacia del testo, l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, mi pare sufficientemente chiaro là dove specifica che è applicabile tutta la normativa prevista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nella misura in cui questa si renda compatibile con la specificità e la peculiarità dell'impresa.

Per quanto riguarda la questione della chiarezza e della proprietà di formulazione, mi pare che gli articoli 4 e 7

evidenzino il conferimento di deleghe legislative con gli appropriati riferimenti all'esercizio dei decreti legislativi e a quelli correttivi, qualora si ritenesse necessario emanarli dopo un primo periodo di applicazione della legge.

Il testo al nostro esame, seppure caratterizzato da normali ed evidenti elementi di mediazione tra gli interessi in campo, dal momento che ci troviamo di fronte all'esercizio dei diritti e delle tutele di chi lavora nonché alla filosofia imprenditoriale, pure presente all'interno del concetto di cooperazione e quindi di mutualità, che ne permea l'essenza oltre che la ragion d'essere, appare utile e per molti aspetti necessario e urgente per dare certezza normativa a chi lavora e possibilità di sviluppo alla cooperazione nel nostro paese. È per questo che auspico un celere esame da parte dell'Assemblea, considerati i tempi che abbiamo di fronte e il prossimo termine della legislatura, che invito ad esprimere un voto favorevole senza alcuna modifica sul testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzara. Ne ha facoltà.

ANTONINO GAZZARA. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione tende a disciplinare la figura del socio lavoratore di cooperativa cosiddetta di lavoro, con particolare riguardo alla distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione coordinata non occasionale, prevedendo un insieme di paletti che, formalmente posti a tutela del lavoratore, nella realtà condizionerebbero in modo notevole l'attività della cooperativa modificando la stessa filosofia di impostazione della materia.

In particolare, solo per elencare alcuni punti a nostro avviso indicativi dell'approccio con cui la maggioranza ha affrontato la questione, ci pare opportuno rilevare come nell'articolato la distinzione tra rapporti associativi o di lavoro venga tutelata in modo differenziato, a seconda della prevalenza dell'uno o dell'altro, facendo venire meno la consolidata tendenza a ritenere assorbente il rapporto associativo. Conseguentemente si prevede l'applicabilità dello statuto dei lavoratori per i lavoratori subordinati, o di quella parte comunque compatibile per quelli autonomi, anche per quel che concerne il diritto di attività sindacale. Si precisa che il trattamento economico deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e non può essere inferiore se vi è un rapporto di lavoro subordinato a quello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per prestazioni analoghe e se, invece, il lavoratore è autonomo, ai compensi medi in uso per lo stesso tipo di attività lavorativa.

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, si applica la disciplina prevista per il tipo di lavoro subordinato instaurato considerando il trattamento economico come reddito da lavoro dipendente. Si prevede anche una delega al Governo perché entro un certo termine si pervenga alla equiparazione, senza onere aggiuntivo e per la finanza pubblica, della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Viene poi esteso, con effetto retroattivo, perché in via di interpretazione autentica, il diritto di privilegio generale sui beni mobili ai crediti retributivi dei soci lavoratori. Si fissa la competenza del giudice ordinario per le controversie inerenti il rapporto associativo e la competenza funzionale del giudice del lavoro per le controversie inerenti il rapporto di lavoro del socio, mentre per le controversie sul rapporto di lavoro si applicano le procedure di conciliazione arbitrali rituali previste in materia di pubblico impiego. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, le coopera-

tive con soci lavoratori dovranno definire un regolamento, che, a pena di nullità, non potrà prevedere clausole peggiorative rispetto al contratto nazionale di lavoro, nella tipologia del rapporto da instaurare proprio con i soci lavoratori. Infine si prevede una delega al Governo per il riordino della normativa relativa alla vigilanza in materia di cooperazione.

Questi, schematicamente, i punti salienti emblematici dell'impostazione data. Siamo certo consapevoli del ruolo sociale che la cooperazione ha svolto e continua a svolgere nel nostro paese. Il fatto che una parte politica, che non è la nostra, si sia assunta però da tempo il ruolo di mentore del sistema cooperativistico, non significa affatto che esiste da parte nostra una posizione a questa forma di imprenditoria basata sulla mutualità.

La nostra opposizione al disegno di legge in esame, dunque, non nasce da ostilità preconette al sistema cooperativistico, nasce semmai proprio dalla ragione opposta, e cioè dalla necessità di tutelarne le caratteristiche specifiche e le peculiarità che rendono questo fenomeno socialmente significativo. C'è in atto da tempo da parte della sinistra, e questa legge ne è un ulteriore esempio, la tendenza a un approccio improprio alla logica della cooperazione. La prassi che si va instaurando, infatti, è quella che le cooperative altro non siano che imprese, come tutte le altre, che si comportano nella stessa logica e che però si trovano, rispetto alle altre aziende, a godere di un trattamento privilegiato sotto mille punti di vista, a partire da quello fiscale. Il fatto che il sistema cooperativistico, nell'opinione di qualcuno, stia perdendo le caratteristiche sue proprie è dimostrato fra l'altro proprio dalla legge al nostro esame.

Innanzitutto è necessario premettere che il socio lavoratore nei sistemi cooperativistici non dovrebbe essere l'eccezione, come oggi avviene, ma, al contrario, dovrebbe costituire la regola. La figura del dipendente non socio, che doveva servire soltanto a fronteggiare esigenze particolari, è invece diventata ormai la condizione largamente prevalente.

In ogni caso, il socio lavoratore non è un dipendente mascherato, come viene considerato in sostanza da questa legge. È esattamente il contrario: la sua figura è quella, sia pure anomala, di un imprenditore e come tale dovrebbe essere trattato, se la legge fosse funzionale a ridare al sistema cooperativistico le sue caratteristiche peculiari.

Essere imprenditore significa stare lontano dalla rigidità e dai vincoli che caratterizzano il rapporto tra azienda e lavoratore dipendente; vincoli posti di solito a tutela di quest'ultimo, della sua sicurezza, delle sue condizioni retributive, della sua posizione assicurativa e previdenziale. Essere imprenditore significa essere compartecipe, con flessibilità, degli utili ed anche delle perdite dell'impresa. Nulla nel provvedimento all'esame si basa su tale logica, anzi tutto va nel senso contrario.

Certamente questa materia necessitava da tempo di essere regolata da una legge nuova e diversa, ma si sarebbe dovuto trattare di una legge che andasse in direzione opposta rispetto a quella del provvedimento in discussione. È una legge inutile, che non cambia le cose e non valorizza la vera cooperazione. È anche una legge che introduce elementi di disomogeneità e di confusione nell'ordinamento, nel momento in cui tende ad introdurre nell'assetto sociale delle cooperative le numerose pregiudizievoli novità previste dall'articolato in discussione.

Il complesso normativo proposto non semplifica la disciplina della materia né si pone nell'ottica di uno sviluppo complessivo, dato che tende, come è costume della maggioranza parlamentare che ha retto le sorti del paese in questa legislatura, ad una tutela formale di ruolo, senza badare al pregiudizio sostanziale dei posti di lavoro e della capacità reddituale.

La nostra valutazione, quindi, è complessivamente negativa, né ci pare che, nonostante gli emendamenti proposti, possa essere modificata nel corso dei lavori in aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei fare soltanto alcune brevi considerazioni di merito sul provvedimento in discussione, che riguarda la posizione del socio lavoratore nelle cooperative, anche perché la nostra forza politica, i Democratici di sinistra, si è già espressa favorevolmente nel corso del dibattito che ha accompagnato il lungo iter della legge al Senato.

Con questa legge, come ricordava il presidente Innocenti, si fa un passo in avanti in una materia che è stata ed è tuttora oggetto di forti contenziosi, che si sono determinati nel corso di questi anni, non solo dal punto di vista politico ed economico, nell'ambito del dibattito generale sul movimento cooperativo, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto giuridico.

Come è stato ricordato, la giurisprudenza si è esercitata con molte e contraddittorie sentenze, senza che si riuscisse tuttavia a definire esattamente il rapporto fra la posizione associativa e la posizione di un lavoratore che è al tempo stesso socio dell'azienda cooperativa a cui presta il proprio lavoro.

Nel corso di questi anni siamo stati tutti d'accordo sul fatto che fosse necessario porre fine a questa situazione ed arrivare ad un quadro normativo più certo. Il testo licenziato dal Senato ha assunto come base il disegno di legge del Governo, ma è stato modificato ed ha tenuto conto del confronto che si è aperto prima nella Commissione lavoro del Senato e poi in aula.

Credo che esso contenga una normativa avanzata, più certa, buona, non dico perfetta, anzi si potrebbe dire che questa normativa sia perfettibile e che diverse osservazioni avanzate nel corso del dibattito presso la XI Commissione della Camera abbiano un fondamento, ma in sintesi, stando ai contenuti del provvedimento al nostro esame, siamo di fronte ad un buon testo, che ha trovato un punto di equilibrio. Infatti, l'obiettivo prioritario della legge era trovare un punto di equi-

librio fra le diverse esigenze. Da una parte, occorre considerare le esigenze delle società cooperative e la loro necessità di far fronte alle trasformazioni in atto nell'economia e nel lavoro, salvaguardando la specificità insita nello strumento societario cooperativo, riconosciuto dalla legge e dalla Costituzione.

Dall'altra parte bisognava garantire anche al socio lavoratore una posizione non dissimile dagli altri lavoratori e dai loro diritti. Il punto fondamentale era trovare un equilibrio e io penso che sia stato trovato là dove si fa riferimento al tema dei trattamenti economici e al rapporto con la contrattazione collettiva, là dove si individua lo strumento del regolamento della cooperativa e si indicano i contenuti del regolamento stesso, assegnando anche un tempo congruo per l'approvazione. Il punto di equilibrio è rappresentato dai temi inerenti alle modalità di applicazione della legge n. 300, lo statuto dei lavoratori in rapporto con la contrattazione collettiva.

A mio parere il punto di equilibrio si trova anche nelle questioni legate al riordino delle norme sui controlli e sulla vigilanza. Quest'ultima si imponeva perché è nell'interesse di tutti creare vere cooperative e non, come diceva il presidente Innocenti, « cooperative spurie ». Questo tema è stato affrontato con una norma di delega che definisce in modo preciso i criteri direttivi, demandando ai decreti legislativi la loro attuazione.

Il provvedimento in esame permette di compiere un passo in avanti in termini di certezza, chiarezza e contenuti: lo si può approvare e renderlo operativo solo se questa Camera l'approva nel testo in esame, senza ulteriori modifiche. Sappiamo tutti che non sono molti i giorni che abbiamo di fronte a noi prima della conclusione della legislatura e che vi sono priorità, come quelle collegate alla conversione di decreti-legge, ma penso che un rinvio al Senato per una terza lettura farebbe entrare il provvedimento in una zona grigia di esito incerto. Molto probabilmente non se ne farebbe nulla e quindi anche questa legislatura si concluderebbe

senza una nuova disciplina per il socio lavoratore. È per questa ragione che dobbiamo impegnarci ad approvare il testo pervenuto dal Senato convinti che si debba procedere nella direzione indicata dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 7570)

PRESIDENTE. Prendo atto che il presidente dell'XI Commissione rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, senatrice Piloni.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Innocenti nella sua relazione ha già richiamato, come hanno fatto i colleghi intervenuti nella discussione, il senso ed il contenuto di questo provvedimento. Anch'io voglio ricordare che vi era un disegno di legge di iniziativa del Governo volto a disciplinare meglio lo stato del socio lavoratore anche in considerazione del fatto che vasto era il contenzioso aperto e che la giurisprudenza non aveva aiutato a definire bene la materia. Il testo in esame è di grande equilibrio poiché tiene conto della necessità di dare certezza normativa al socio lavoratore, da una parte, e, dall'altra, è altrettanto rispettoso delle peculiarità e delle possibilità di sviluppo dell'impresa cooperativa.

Anch'io, onorevole Gazzara, potrei dire che il testo sarebbe da perfezionare; tuttavia, se decidessimo di intervenire ulteriormente sulle modifiche apportate dal Senato, ci infileremmo in quella zona grigia che veniva richiamata un attimo fa e che porterebbe alla chiusura della legislatura senza una legge che regoli la materia. Faccio presente che questa legge è attesa da anni con grande interesse.

Aggiungo che si tratta di una materia difficile e complessa. Ritengo che l'equi-

librio raggiunto nell'elaborazione del testo possa essere giudicato soddisfacente da più parti.

Se si vanno ad esaminare gli emendamenti che sono stati presentati in Commissione e che probabilmente verranno presentati in aula, si può constatare che, per quanto riguarda il Polo delle libertà, si oscilla tra definire il socio come imprenditore o semplicemente come lavoratore dipendente. Mi sembra, invece, che il testo al nostro esame cerchi in modo equilibrato di affrontare tale problematica, sia distinguendo il momento associativo dal momento lavorativo, sia prevedendo — all'interno del rapporto lavorativo — diverse modalità di rapporto.

In conclusione, non posso che sottolineare la necessità che il provvedimento possa utilmente essere discusso e approvato, in modo da dare al nostro paese una legge sicuramente più adeguata rispetto alle norme attuali.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale dipendente da pubbliche amministrazioni (già articoli da 1 a 6, 8 e 9 del disegno di legge n. 6561-bis, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 ottobre 2000) (6561-septies) (ore 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 6561-septies)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 17 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 17 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a un'ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6561-septies)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Guerzoni.

ROBERTO GUERZONI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame deriva dallo stralcio delibe-

rato dall'Assemblea il 5 ottobre 2000, sulla base della richiesta avanzata dalle Commissioni I e XI.

Prima di entrare nel merito dei contenuti del provvedimento, vorrei sottolineare l'evidente difficoltà in cui ci troviamo a discutere oggi: siamo ormai vicini alla conclusione della legislatura e a ciò si deve aggiungere l'iter travagliato del provvedimento in esame che, al suo inizio, si presentava come uno dei collegati ordinamentali alla legge finanziaria del 2000. Come si sa, lo strumento legislativo dei collegati ordinamentali è stato abbandonato già con la legge finanziaria per il 2001, approvata di recente.

Credo, dunque, che si possa dire che il testo in esame è oramai un provvedimento di altra natura rispetto ad un disegno di legge collegato alla finanziaria: è un provvedimento molto più semplice e limitato negli scopi e negli obiettivi. Per tale ragione, vorrei in premessa rivolgere un invito a tutta l'Assemblea e a tutte le componenti politiche di maggioranza e di opposizione: se conveniamo che le norme al nostro esame abbiano un contenuto positivo, che risolve diversi problemi di organizzazione della pubblica amministrazione e del suo personale, si dovrebbe fare uno sforzo per limitare al minimo gli emendamenti che si ritengono necessari, esaminarli rapidamente nel Comitato dei nove e procedere all'approvazione del provvedimento in tempo utile perché il Senato possa esaminarlo e approvarlo in via definitiva (in quanto siamo ancora in prima lettura).

Venendo al contenuto del disegno di legge, vorrei rilevare che il provvedimento si compone di 11 articoli: in questa sede mi limiterò a richiamarne solo alcuni e a rimandare per gli altri al testo della relazione.

L'articolo 1, che sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, riguarda le procedure per la distribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Come si sa, le modifiche alla distribuzione del personale avvengono mediante decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per la funzione pubblica, da lui delegato, su proposta del ministro competente. Rispetto all'attuale versione, il riferimento non è più alla distribuzione del personale tra i diversi livelli e qualifiche, ma — tenendo conto delle previsioni dei vigenti contratti collettivi nazionali — avverrebbe sulla base della distribuzione nell'ambito delle aree professionali, nonché della ripartizione tra le strutture centrali e periferiche.

L'articolo 2 interviene in materia di reclutamento del personale da parte degli enti locali e introduce la possibilità per gli stessi di svolgere un unico concorso, congiuntamente con altri enti locali, ovvero di utilizzare le graduatorie di concorsi espletati da altri enti locali. La disposizione è finalizzata al conseguimento di risparmi di spesa mediante la riduzione del numero complessivo dei concorsi e all'accelerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

L'articolo 4 reca alcune modifiche, in materia di autorizzazioni all'attività esterna dei dipendenti pubblici, modificando le deroghe al principio generale secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza dettando una disciplina molto più dettagliata. In particolare, vorrei segnalare la lettera c) del comma 1 che semplifica la procedura di autorizzazione all'incarico esterno, eliminando la necessità di un'intesa fra le due amministrazioni e considerando sufficiente l'autorizzazione dell'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, che ne dà comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Gli articoli 6, 7 e 8 sono stati introdotti a seguito dell'approvazione di emendamenti presentati dal Governo. L'articolo 6 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dei due gradi di consigliere di ambasciata e di consigliere di legazione; l'articolo 7 prevede l'applicazione al Poligrafico dello Stato comandato presso le amministra-

zioni pubbliche delle vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata fino alla trasformazione dell'istituto in società per azioni; l'articolo 8 concede al personale già dipendente dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici attualmente in servizio presso la Telecom la possibilità di presentare domanda per essere immesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità di aumentare di 15 unità il contingente del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio e di 10 unità a decorrere dall'anno 2001 del personale in posizione di comando fuori luogo preposto alle attività connesse all'attuazione delle disposizioni sulla finanza locale. I commi 3, 4, 5 e 6 intervengono in materia di personale del Ministero degli esteri, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia penitenziaria e in materia di bandi per l'arruolamento dei volontari in ferma breve nelle Forze armate.

Come si può evincere da questa rapida illustrazione di argomenti, si tratta di questioni inerenti specificamente l'organizzazione della pubblica amministrazione e il suo personale.

La Commissione ha valutato i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, nonché del Comitato della legislazione di cui ha accolto i diversi rilievi; sono state, inoltre, accolte le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ad eccezione di quella riferita all'articolo 9, comma 1, dove era stato richiesto di precisare che le spese per il contingente di 15 unità di personale in posizione di comando sono a carico dell'amministrazione di provenienza. La Commissione lavoro ha ritenuto che questa precisazione fosse superflua, in quanto il regime del personale comandato già comporta questa imputazione della spesa.

Concludendo, mi pare che il testo al nostro esame contenga norme utili a dare organicità e soluzione ai diversi problemi che vi sono nell'organizzazione della pubblica amministrazione, pertanto non posso che augurarmi che il Parlamento lo ap-

provi in tempo utile, inserendolo nel calendario come priorità nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gazzara. Ne ha facoltà.

ANTONINO GAZZARA. Signor Presidente, come si legge nella relazione dell'onorevole Guerzoni, il disegno di legge al nostro esame ha un iter travagliato: parte come collegato alla finanziaria del 2000 e viene appena discusso in Commissione nel corso dell'anno fino a quando, il 5 ottobre 2000, la I e l'XI Commissione ne chiedono lo stralcio e l'Assemblea lo approva. È un provvedimento che all'inizio si presentava come uno dei collegati ordinamentali ma, secondo quanto si dice nella relazione, è ormai un provvedimento di altra natura, è molto più semplice e limitato negli scopi e negli obiettivi. Noi però aggiungiamo che è snaturato rispetto alla sua origine.

L'articolato del disegno di legge, infatti, riguarda diverse materie non collegate tra loro in modo omogeneo; si tratta di una serie di disposizioni per lo più modificative, anche solo per l'integrazione di norme vigenti, tendenti a risolvere alcune questioni che nel tempo si erano poste e che il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di affrontare inserendo nel provvedimento un po' di tutto, come hanno fatto con la recente legge finanziaria. Dopo lo stralcio del disegno di legge n. 6561 approvato con deliberazione dell'Assemblea del 5 ottobre 2000, ha avuto inizio l'esame in Commissione lavoro con la discussione e la successiva presentazione degli emendamenti.

Molti di questi emendamenti — parecchi dell'opposizione — sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia o perché comportanti aggravii di spesa. Suc-

cessivamente, il Governo ha presentato, sotto forma di emendamento, alcuni degli attuali articoli che, in sostanza, sono molto simili — per diversità di materia e per aggravio di spesa — a parecchi degli emendamenti dichiarati inammissibili. La Commissione, nel corso dei cinque anni, ha sempre lavorato serenamente sotto la guida accorta del presidente Innocenti ed è quindi inspiegabile la diversa valutazione.

Abbiamo ripresentato alcuni emendamenti che riteniamo significativi e su di essi attendiamo la valutazione dell'Assemblea. Uno di essi si riferisce agli ispettori generali e ai direttori di divisione appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento, che abbiano mantenuto un'anzianità nella carriera direttiva di almeno 25 anni: per questi si prevede il transito nella carriera dirigenziale con la conservazione dell'anzianità; un altro riguarda specifiche tipologie professionali a cui, a nostro avviso, va conferita una giusta collocazione come area di contrattazione, che tenga conto dell'effettivo ruolo svolto all'interno dell'amministrazione di appartenenza; vi è un altro emendamento, infine, che riguarda la riapertura dei termini per la mobilità tra comparti diversi per i dipendenti di enti pubblici economici privatizzati, in servizio alla data della privatizzazione.

A questo punto è importante fare una precisazione. Mi riallaccio alla relazione svolta dall'onorevole Guerzoni e, in particolare, all'invito rivolto all'Assemblea e a tutte le componenti politiche sia di maggioranza sia di opposizione di fare uno sforzo per limitare al minimo il numero degli emendamenti, per esaminarli rapidamente nell'ambito dei Comitato dei nove e per poi procedere all'approvazione del provvedimento in tempo utile affinché il Senato possa esaminarlo ed approvarlo in via definitiva. Abbiamo già manifestato tale disponibilità, con l'auspicio che la maggioranza, chiarendo i dubbi e le distonie al proprio interno, accetti di sottoporre alla votazione dell'Assemblea il provvedimento. I segnali più recenti, tuttavia, non vanno nel senso auspicato.

Comunque, confermiamo la nostra disponibilità, riservandoci di valutare il provvedimento a seconda dell'esito della votazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Jervolino Russo ed altri: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (7011-B) (18,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo ed altri: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7011-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;
Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;
Lega nord Padania: 31 minuti;
UDEUR: 30 minuti;
Comunista: 30 minuti;
i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 7011-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Soave, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SERGIO SOAVE, Relatore. Signor Presidente, colleghi, questa sera riprendiamo l'esame di una questione che è stata già affrontata in una lunga e appassionata discussione alcuni mesi fa. Si tratta della cosiddetta sanatoria nei confronti di quegli studenti, i quali, non avendo superato la prova di ammissione ai corsi a numero chiuso o programmato, hanno presentato ricorso, hanno ottenuto sospensive da alcuni TAR e poi si sono visti bocciare i ricorsi, in sede di merito o a seguito di decisioni del Consiglio di Stato; nel frattempo, avvalendosi della sospensiva, avevano frequentato i corsi e sostenuto alcuni

esami. Pertanto, come avviene ormai da tre anni, avevano richiesto di poter essere ammessi a pieno titolo ai corsi stessi in virtù della prima sospensiva.

Come è noto, nel testo del provvedimento approvato dalla Camera era prevista la possibilità di tener conto delle problematiche che soggettivamente i ragazzi dovevano affrontare a seguito dell'aggrovigliata questione che del resto si protraveva da anni.

Assunto come testo base quello della proposta di legge Jervolino Russo ed altri, fu deciso di introdurre delle disposizioni normative che consentissero ai ragazzi di non perdere l'anno e di potersi iscrivere successivamente ad altro corso, nonché di poter beneficiare da parte dei meritevoli delle provvidenze per il diritto allo studio e di poter godere (questo vale soprattutto per i maschi) delle provvidenze per il rinvio del servizio militare.

La Camera discusse poi anche quella che è stata definita una sanatoria di merito a cui si riferivano due emendamenti. Il primo di essi proponeva la possibilità di iscriversi al secondo anno dei corsi di medicina, odontoiatria, architettura (corsi per i quali era previsto il numero chiuso), a condizione che si fossero sostenuti e superati almeno due esami (ciò è quanto previsto per ottenere la possibilità di accedere alle provvidenze per il diritto allo studio).

Con il secondo emendamento si chiedeva una sanatoria, sempre sulla base del merito, per quegli studenti che avessero sostenuto almeno un esame. La Camera respinse però entrambe queste proposte emendative così che il provvedimento trasmesso al Senato era conformato in maniera sostanzialmente contraria a quella voluta dai proponenti e conteneva soltanto le provvidenze relative al diritto allo studio, all'esenzione dal servizio militare e all'iscrizione al secondo anno, di cui ho poc'anzi parlato.

Il Senato, riesaminando questo provvedimento, ha ragionato in maniera differente ed ha introdotto due nuovi principi. Il primo è quello relativo alla cosiddetta sanatoria di merito minimale, cioè

alla possibilità per questi studenti di non interrompere il corso di studi e di accedere al secondo anno di iscrizione qualora fosse stato superato anche un solo esame. Il secondo principio è contenuto in un articolo aggiuntivo (l'articolo 2) in cui viene delineato un sistema di graduatoria nazionale a scorrimento che modifica sostanzialmente la normativa vigente.

Come è noto, oggi è prevista una prova unica nazionale per tutti ma le graduatorie vengono fatte ateneo per ateneo. Il Senato ha invece voluto approvare una normativa che, pur mantenendo la prova unica nazionale, prevedesse però una graduatoria unica nazionale a scorrimento, cosicché un numero *x* di studenti ammessi ai corsi a numero programmato — il Senato ha ragionato in questi termini — potesse essere il numero *x* di studenti migliori d'Italia; quanto alla collocazione, sarebbero stati sistemati, in base ad una graduatoria per merito e titoli, nelle sedi di preferenza e, ove queste risultassero occupate, in quelle ancora libere, prefigurandosi così un sistema che nella VII Commissione è stato criticato perché definito sistema migratorio. Esso offre, ad esempio, agli studenti di Palermo la possibilità teorica di frequentare l'università di Milano e viceversa, se i posti a disposizione a Palermo o a Milano siano stati rapidamente occupati da aventi diritto in posizione precedente in graduatoria. La VII Commissione si è pronunciata sostanzialmente all'unanimità contro questo secondo articolo che ha innovato la proposta di legge, approvando un emendamento soppressivo ed esprimendo così la volontà di rinviare il testo al Senato per una successiva lettura.

Si è discusso ulteriormente anche sulla sanatoria di merito minimale, cioè sulla proposta del Senato di permettere l'iscrizione all'anno successivo dei corsi a numero programmato a quegli studenti che avessero superato un esame; la VII Commissione ha introdotto emendamenti che, contro l'indicazione generica del Senato, propongono una data certa ed impongono che l'esame sia stato effettuato entro una data certa. Sono state avanzate molte

proposte e l'opinione prevalente si è concentrata sulla data del 31 dicembre 2000; è stato presentato un emendamento in tal senso con parere favorevole della Commissione e contrario del Governo, ma è stato respinto. La VII Commissione della Camera, con la bocciatura dell'articolo 2 e della sanatoria minimale per merito, ha ripristinato il testo inizialmente approvato dalla Camera. Nel frattempo, abbiamo avuto numerosi contatti con le associazioni degli studenti favorevoli alla sanatoria e siamo stati bersagliati, in maniera molto più forte che in precedenza, da numerose lettere che ci invitano a non procedere con modalità che introdurrebbero ulteriori discriminazioni.

Nonostante ancora una volta si sia parlato di ultima sanatoria e sia ormai pienamente vigente la legge n. 264 del 1999, l'unica novità inserita nel testo è che, anche per quest'anno, è ripreso il malcostume dei ricorsi. In occasione dell'esame di questa proposta di legge, sia pure in misura minore rispetto agli anni precedenti, sono partiti altri 1.500 ricorsi. Tutto ciò certamente non depone a favore di chi pensava bisognasse porre fine a questo singolare modo di procedere per cui, una volta imboccata la soluzione giuridico-amministrativa e fallita quella strada, si ricorre al potere politico del Parlamento per avere la sanatoria che non si è riusciti ad ottenere. Tuttavia, queste sono valutazioni di merito che non spetta al relatore affrontare.

Ho ricevuto dalla Commissione il mandato di presentare le problematiche e di invitare l'Assemblea a decidere se approvare quanto sancito dalla VII Commissione della Camera e, quindi, se rinviare al Senato un testo completamente emendato e privo degli elementi innovativi da esso introdotti al Senato o se tornare sui propri passi, almeno per quanto riguarda il punto più controverso della sanatoria per merito minimale, stabilendo che l'esame sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, il relatore, onorevole Soave, ha chiarito molto bene i termini della questione che stiamo affrontando questa sera. Già circa un mese fa abbiamo discusso di tali argomenti e la Camera ha raggiunto non un accordo, ma una sua valutazione e ha avanzato una proposta che è stata totalmente stravolta dal Senato in due punti essenziali.

Anzitutto, come ha affermato l'onorevole Soave, all'articolo 1 si allarga la sanatoria degli iscritti alle facoltà ove è prescritto il numero chiuso (o programmato che dir si voglia) in favore degli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame; vi è, poi, l'aggiunta dell'articolo 2, sul quale mi soffermerò successivamente.

Per quanto riguarda l'articolo 1, voglio fare presente un problema. In Italia — attenendosi alle decisioni dei TAR, dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno definito negativamente per i ricorrenti la riserva relativa all'iscrizione e, conseguentemente, hanno determinato la decadenza degli stessi dallo *status* di studente —, alcuni senati accademici (tra i quali quelli di Catania, Bari, Siena, eccetera) hanno prima concesso la possibilità a tali studenti di iscriversi e di passare ad un'altra facoltà e, successivamente, qualora essi non si fossero iscritti nei tempi dovuti ad altra facoltà, hanno revocato la regolare iscrizione e, addirittura, non solo hanno impedito di svolgere esami, ma hanno anche restituito loro i soldi relativi all'iscrizione ed alla frequenza universitaria. Ciò in quanto il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con una nota del 25 luglio 2000, aveva comunicato come la restituzione delle tasse e

dei contributi dovesse essere operata anche nei confronti degli studenti che, a seguito di pronuncia cautelare da parte del TAR, fossero stati ammessi con riserva ai corsi universitari ad accesso programmato e che, successivamente, fossero stati esclusi per sopraggiunta decisione del Consiglio di Stato.

Praticamente, ci troviamo in una strana situazione per la quale in alcune università gli studenti sono stati ammessi — per carità, non discuto del merito perché, a mio parere, non esistono sanatorie di merito ma esistono sanatorie o non sanatorie — e hanno sostenuto uno, due, tre esami, mentre in altre università essi non hanno avuto tale possibilità (non è che non abbiano voluto) e sono stati esclusi completamente.

Se dovessimo approvare il testo licenziato dal Senato produrremmo un ulteriore danno, un'ulteriore disuguaglianza fra due classi di ricorrenti, il che non è assolutamente possibile. A nostro parere, o accettiamo anche per quest'anno, ancora una volta e con un certo rammarico (ma con una certa larghezza, nel bene degli studenti che purtroppo hanno avuto tale problema, chiamiamolo così), una sanatoria generalizzata per tutti i ricorrenti oppure le modificazioni del Senato non hanno ragion d'essere in tale provvedimento. Noi siamo convinti quindi che o si fa una sanatoria per tutti i ricorrenti oppure deve rimanere il testo che la Camera aveva approvato in precedenza.

Vorrei far presente un altro punto che sembra essere di poca importanza ma che, nell'ambito del discorso, ha un proprio significato. Il sottoscritto, circa 2 mesi fa, ha presentato un'interrogazione all'allora ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si chiedeva di utilizzare nelle università quei posti che non erano stati coperti dagli studenti extracomunitari. Come voi sapete, colleghi, per le università a numero chiuso vi è un determinato numero di posti — una percentuale — che viene assegnato solamente a cittadini extracomunitari. In alcune università tali posti non erano stati coperti per man-

canza di candidati! Vi erano pertanto dieci posti a Catania, cinque a Bari e tre a Siena ed io chiedevo che questi venissero utilizzati facendo « scivolare » la graduatoria di merito delle facoltà. Dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mi è stato risposto che non era possibile perché ciò sarebbe stato in contrasto con lo spirito della legge che prevede che quei posti vengano utilizzati solamente dai cittadini extracomunitari perché questi, successivamente, debbono esercitare la loro professionalità al di fuori della Comunità economica europea e perché la programmazione sanitaria (lo ha detto il direttore generale del Ministero della sanità) in Italia è fatta per quel numero stabilito di studenti, che non può essere aumentato anche se nella facoltà di medicina dell'università di Milano era stata programmata un'attività didattica per dieci persone in più. Il Ministero della sanità aveva però programmato quel numero di medici per quell'anno e per l'Italia; conseguentemente quel numero di medici non può essere aumentato neanche utilizzando la capacità didattica di quell'università! Evidentemente, questa è un'incongruenza perché, da un lato, vogliamo fare una sanatoria facendo entrare centinaia di ragazzi meritevoli e bravissimi e, dall'altro lato, non vogliamo neanche « far scivolare la graduatoria » per utilizzare quei posti che le facoltà avevano già messo in programmazione!

Preannuncio che presenterò ancora in aula un emendamento in materia perché, eventualmente, al limite possa essere approvato!

Ribadisco pertanto che il nostro parere sull'articolo 1 è contrario nel senso che o si fa una sanatoria per tutti i ricorrenti oppure si ritorna alle stesse disposizioni che la Camera aveva approvato qualche tempo fa.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che è stato aggiunto *ex novo* dal Senato, in linea di massima non si è contrari al meccanismo di mobilità studentesca, che potrebbe essere anche un principio culturalmente molto valido. Il problema è che,

dal punto di vista logistico, purtroppo in Italia manchiamo di circa 15 mila o più posti letto per le residenze universitarie. Non so se il numero sia esatto, forse sono anche di più! Questo significa che, quando noi daremo attuazione ad una proposta di legge in tal senso, costringeremo sicuramente moltissimi studenti ad andare fuori sede, con un elevatissimo aumento di spesa per le famiglie.

Ribadisco poi che nella riforma delle scuole di specializzazione avevo proposto che questo stesso meccanismo venisse attuato per le graduatorie delle scuole di specializzazione in Italia: prevedevo, cioè, che le graduatorie fossero nazionali e che eventualmente ognuno, a seconda del posto occupato in graduatoria, decidesse dove poter fare la propria specializzazione.

L'emendamento fu respinto, ma non ne conosco il motivo. Adesso prevediamo una mobilità per gli studenti e non la vogliamo attuare addirittura per i medici delle scuole di specializzazione, che secondo me sarebbe ancora più opportuna? Perciò la Casa delle libertà è stata d'accordo nel respingere questo emendamento. Il voto che esprimeremo sarà favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo originario oppure ad una sanatoria generalizzata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, mi dispiace molto che il Governo non abbia ancora parlato, perché a parte la capacità di lasciarsi ascoltare del sottosegretario Guerzoni, volevo comprendere in che modo si sia verificato questo strano tamburello, questo ping-pong Camera-Senato-Camera-Senato, che sarebbe fisiologico se non ci fosse un dato che qualcuno probabilmente fa finta di dimenticare, come se in quest'aula non scorresse il tempo: siamo a fine legislatura, probabilmente non ci restano che due settimane di lavoro. Dico « probabilmente » perché l'interpretazione che si fa in quest'aula è diversa da quella che si fa in quella del Senato, però di fatto ab-

biamo l'obbligo di dare una risposta. Quando continuiamo a sostenere tesi delle quali possiamo essere legittimamente innamorati, probabilmente facciamo bene se non fosse per il fatto che in questo modo omettiamo di dare comunque una risposta, cosa che un Parlamento non dovrebbe mai fare.

Facevo riferimento all'intervento non svolto da parte del sottosegretario Guersoni, che probabilmente replicherà perché è molto più facile intervenire in sede di replica che fare in modo che chi deve intervenire tragga spunto dall'intervento del rappresentante del Governo, perché è evidente che in un sistema di questo tipo (parliamo del bicameralismo perfetto che ancora vige nel nostro paese) il Governo dovrebbe svolgere una funzione che in qualche modo possa servire di raccordo. Infatti diversamente non si comprende perché dalla Camera, con un dibattito molto aspro, con posizioni molto diversificate, esca fuori una non sanatoria, mentre al Senato si riesce a trovare un'intesa su una sanatoria di merito a un esame, arricchita con un articolo 2 che è quello che prevede la graduatoria unica nazionale a scorrimento, con una larghissima maggioranza. Dunque, il Senato ha deliberato dieci giorni fa, con lo stesso Governo che siede alla Camera. Quando si ritorna alla Camera, invece si verifica che le posizioni in seno alla Commissione sono diverse e che probabilmente lo sono anche quelle del Governo. Comunque, il Governo non riesce a raccordare le varie posizioni che la maggioranza e, per quanto riguarda il Senato, buona parte della platea dei partiti che compongono lo schieramento parlamentare, esprimevano. Questo è il dato.

Nasce e resta lo sconforto per coloro che aspettavano una risposta esaustiva, definitiva e liberatoria e che invece devono purtroppo assistere ad un rituale che probabilmente quando si passerà dalla fase della mera discussione a quella della decisione si trasformerà in una bolgia, però mi auguro con risultati concreti, anche se l'auspicio che ricavo dalle cose che sono state dette non è favorevole.

Detto questo, voglio ancora una volta (è l'ennesima) ribadire il percorso attraverso il quale si arriva ad affrontare questa normativa. È stato introdotto il principio degli accessi programmati (il cosiddetto numero chiuso come, in maniera molto pragmatica, lo ha definito il relatore) con un immediato ricorso alla Corte costituzionale. Molti degli studenti esclusi ritennero infatti che, non essendoci una norma primaria (si trattava di una materia in cui vi era stata opera di delegificazione, quindi vi era un decreto del ministro), ci fosse un *vulnus* costituzionale in quanto, rispetto al diritto allo studio e al diritto di decidere del proprio futuro, si interveniva con una limitazione contenuta non in una norma primaria, ma in un decreto del ministro. Ci fu un contenzioso molto aspro dinanzi alla Corte costituzionale e, se quest'ultima con la sentenza del 23-27 novembre 1998 si pronunciò nel senso dell'insussistenza del *vulnus* costituzionale, sostenne anche che occorreva provvedere ad una organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata. Una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e, dall'altro, collochi tutti gli elementi che secondo la Costituzione devono concorrere a formare l'ordinamento universitario. Si tratta in pratica di una sentenza con la quale la Corte ravvisa una serie di problemi notevoli, proprio perché è una normativa che fa riferimento a beni primari, a interessi superiori non contenuti in una norma avente rango adeguato; è pur vero che esiste un obbligo comunitario che raccorda questa carenza, sostiene la Corte, ma è preferibile che il legislatore intervenga con chiarezza: è necessaria una legge e non è questa materia nella quale si possa operare con un decreto del ministro.

Questo è, dunque, il dato incontestabile. Tanto è vero che questa Camera provvide ad integrare la lacuna con la legge 2 agosto 1999, n. 264, nella quale si stabilivano una serie di criteri per regolamentare l'accesso alle università; ulte-

riore legittima previsione era quella di sanare la situazione di coloro i quali nel frattempo fossero stati ammessi a frequentare i corsi in forza di un provvedimento cautelare (la cosiddetta sospensiva), proprio per la situazione poco chiara che si era verificata. È tanto vero che questa norma fosse necessaria per regolamentare complessivamente la materia, che non si tratta di una norma-manifesto generica, ma di una norma che recepisce una serie di indicazioni e stabilisce come debba essere fatta l'offerta potenziale che serve a determinare i posti disponibili (comprendiamo bene come questo rappresenti il cuore del problema in tema di accesso programmato). Venivano imposti parametri e dettagli sia ai Ministeri sia alle università che dovevano concorrere a determinare il plafond di posti disponibili.

Particolarmente significativa era la lettera c) dell'articolo 3, che tra le altre cose affermava che la valutazione dell'offerta potenziale è effettuata sulla base delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate. Non bastava cioè operare una mera ricognizione rispetto alle strutture disponibili ma occorreva uno sforzo ulteriore, prevedendo turnazioni nell'utilizzazione delle strutture per dare la possibilità a quanti più giovani possibile di accedere all'università che sognano di poter frequentare, attraverso la quale immaginano di realizzare il loro obiettivo futuro. Questa non è una norma-manifesto ma una norma che contiene dettami ben precisi.

Le date, purtroppo, servono: legge 2 agosto 1999, n. 264, purtroppo pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 agosto ed entrata in vigore il 22 agosto, quando già sono stati emessi i nuovi decreti per il successivo accesso preordinato e programmato alle facoltà a numero chiuso. Tanto è vero che, contestualmente all'entrata in vigore di questa norma, viene emessa una disposizione da parte del MURST, il 4 agosto 1999, con la quale si comunica alle università che, anche se il testo è noto,

perché approvato dalla Camera, non è stato ancora pubblicato e che nella *vacatio legis* occorre attenersi, nella determinazione dei posti, alla vecchia normativa.

Se questa ricostruzione storica è corretta, sottosegretario Guerzoni, significa che il *vulnus* che la Corte costituzionale con un eufemismo aveva indicato come attenuato, continuava ad esserci anche per coloro i quali si iscrivevano o chiedeva di partecipare ai test per l'accesso alle università a numero preordinato e programmato nell'anno successivo.

Questo è il dato: temporalmente ci trovavamo nell'identica situazione dell'anno precedente. Pertanto, e coloro i quali ancora ci ricordano che dicemmo che la sanatoria del 1999 sarebbe stata l'ultima, faccio presente che vi erano alcune condizioni: che la normativa fosse andata a regime subito, che il vuoto individuato dalla Corte costituzionale non ci fosse più, che vi fossero regole chiare, non solo esistenti, ma rispettate e utilizzate per predeterminare il percorso formativo attraverso il quale si individuava l'offerta potenziale o meglio la disponibilità dei posti.

Ecco la ricostruzione, rispetto alla quale c'è poco da dire. I ragazzi, quindi, si trovavano nell'identica situazione dell'anno precedente, per il quale, con l'articolo 5, avevamo disposto la sanatoria. Coloro che hanno fatto riferimento a *lobby*, a pressioni e quant'altro, sappiano che c'era un diritto già riconosciuto ad altri e che i ragazzi, trovandosi nella stessa condizione, chiedevano fosse loro riconosciuto. Mi riferisco impropriamente ai ragazzi nel tentativo di semplificare per coloro che ascoltano — spero siano tanti — ma si tratta degli studenti che chiedevano l'iscrizione per l'anno accademico 1999-2000.

Dunque alla Camera si è svolta la battaglia e, alla fine, la sanatoria non è stata approvata; probabilmente, a volte, vi è l'arroganza di non comprendere realmente il problema. Non voglio dire che tutto deve essere chiaro solo perché io lo espongo, ma credo che, se ci si soffermasse a guardare attentamente le carte, il

susseguirsi degli eventi, probabilmente si riuscirebbe a comprendere che, al di là di quanto viene gridato — e si commette uno sbaglio a gridare e a pretendere certe cose — vi è una fondatezza sostanziale, che va considerata con grande saggezza. Ciò non è accaduto, ma è intervenuto il Senato, con un atteggiamento che potremmo definire salomonico, perché non ha previsto una sanatoria *tout court*. Se il presupposto fosse stato lo stesso per tutti i ragazzi iscritti nell'anno 1999-2000, tutti avrebbero dovuto avere lo stesso trattamento, quindi la sanatoria non avrebbe dovuto essere legata all'effettivo merito, vale a dire al fatto di essere riusciti a superare un esame.

Ricordo che alcune facoltà — pur in presenza di un provvedimento di sospensione dell'esclusione, equivalente a titolo per poter essere iscritti, anche se con riserva — non hanno consentito l'iscrizione stessa ed hanno negato la possibilità di sostenere esami. Potremmo pensare ad un'ipotetica sanatoria di merito, qualora tutti fossero messi nelle stesse condizioni: ma, se alcune facoltà consentono l'iscrizione sulla base di una sospensiva ed altro, il presupposto iniziale non è uguale per tutti. Pertanto, non si può ritenere che solo coloro i quali abbiano superato un esame abbiano il merito che consente loro di continuare gli studi, mentre altri non possono sostenere esami. Il collega di Forza Italia diceva proprio questo quando riconosceva che la sanatoria meritocratica è impropria perché alcune facoltà non hanno consentito l'iscrizione con riserva.

Qualche mese fa, in quest'aula, abbiamo gridato cose che molti facevano finta di non comprendere — per fortuna sono rimaste agli atti — o di non sentire, quindi adesso mi permetto di richiamare tutti ad un momento di grande correttezza istituzionale. È necessario operare una valutazione finale: probabilmente non è stata scritta una grandissima pagina di storia parlamentare rispetto alla materia in discussione, nel corso dell'ultimo anno e mezzo; questo è il momento nel quale il Parlamento deve comprendere che siamo alla fine di un ciclo e che è possibile

fornire una risposta parziale, probabilmente ingiusta, a quei tanti che comunque hanno continuato a fare gli esami, solo se si ripristina il testo approvato dal Senato. Diversamente, qualunque intervento sarà inutile.

Da questo punto di vista probabilmente è necessario fare un richiamo, non tanto ai colleghi della VII Commissione, che conoscono benissimo il problema, ma ai tanti colleghi che in aula dovranno decidere se mille ragazzi, che hanno resistito per un anno e mezzo e sono riusciti a sostenere degli esami — anche perché più fortunati degli altri, poiché si sono iscritti presso facoltà che hanno consentito loro di sostenere gli esami —, meritino di veder coronato il loro sogno di costruirsi la vita che vogliono oppure se anche questi, che hanno avuto almeno la tenacia di aspettare un anno e mezzo e di andare avanti, debbano essere buttati fuori da una società che probabilmente guarda al dato formale e ripudia un dato sostanziale, che in questo momento secondo me è il cuore del problema.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 7011-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Soave.

SERGIO SOAVE, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, dirò poche parole perché su questo argomento, come è stato ricordato, si è lungamente discusso in quest'aula poco tempo fa e quindi sono note le posizioni e le argomentazioni.

Riconosciamo tutti che in questa materia vi sono elementi di delicatezza dovuti ai valori in gioco, che sono relativi a diritti costituzionali quali l'accesso all'istruzione superiore, ma sono anche i valori dell'equità delle posizioni e dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

La delicatezza nasce anche dalle situazioni soggettive di studenti il cui disagio nessuno ha mai inteso disconoscere. Tuttavia, vorrei dire all'onorevole Manzione che non è possibile confondere le carte. Qualunque sia la posizione di raccordo del Governo tra i due rami del Parlamento, la posizione del Governo, fin dall'inizio della discussione di questa proposta di iniziativa parlamentare, è stata coerentemente e costantemente contraria alla previsione di qualsivoglia sanatoria per l'anno accademico 1999-2000. Quindi, non vi è stata una posizione del Governo alla Camera, poi mutata al Senato e di nuovo mutata alla Camera. Come lei ha detto, grazie a Dio, gli atti parlamentari sono pubblici e ognuno può verificare se le cose stanno così o in un altro modo.

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere lo svolgimento della situazione di fatto, come ricordata dall'onorevole Manzione, con il quale abbiamo avuto su questa materia frequenti occasioni di confronto. Vi è il piccolo particolare che nella ricostruzione dell'onorevole Manzione viene dimenticato un dato: la sentenza della Corte costituzionale del 27 novembre 1998, mentre invitava il potere esecutivo e quello legislativo a dare una disciplina certa, con norma di legge, alla programmazione degli accessi, riconosceva anche che questo presupposto legislativo era già dato ed era costituzionalmente legittimo per i corsi per i quali una limitazione degli accessi avesse fondamento in una direttiva comunitaria. Tant'è che la sentenza della Corte costituzionale elenca tutte le direttive comunitarie e individua i corsi per i quali si ritiene costituzionalmente legittima la programmazione degli accessi. Si tratta dei corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e architettura.

Per l'anno accademico 1999-2000 gli unici provvedimenti applicativi di questa normativa che il ministero ha emanato sono limitati ai corsi per i quali sussisteva la direttiva comunitaria e per i quali la Corte costituzionale aveva riconosciuto un fondamento normativo di fonte primaria. Non c'era dunque alcuna necessità, per l'anno accademico 1999-2000, di attendere la legge che il Parlamento avrebbe approvato e che è entrata in vigore il 22 agosto 1999, cioè successivamente alla data (31 luglio) in cui le università avevano fatto i bandi di studio per l'anno accademico 1999-2000. Sempre entro il 31 luglio le università avevano correttamente e legittimamente applicato la normativa esistente limitatamente ai corsi per i quali la sentenza della Corte costituzionale aveva riconosciuto la sussistenza di un fondamento normativo derivante dalle norme comunitarie, che rendeva pertanto legittima l'introduzione della programmazione degli accessi.

Per questa ragione, onorevole Manzione, il Governo ha ritenuto fin dall'inizio che per l'anno accademico 1999-2000 non sussistano ragioni di illegittimità e quindi di impugnativa. Conseguentemente non sussistono ragioni per nuove sanatorie.

Quando il Parlamento approvò la legge n. 264 del 2 agosto 1999 ritenne di introdurre con l'articolo 5 una sanatoria, ma sulla base di un fondamento ben diverso, che si trattava, cioè, dell'accesso ai corsi di studio per l'anno accademico 1998-1999 nella fase in cui su quella normativa applicata dal ministero e dalle università era pendente un giudizio di legittimità costituzionale. Ben diversa è invece la situazione per l'anno 1999-2000 perché la sentenza nel frattempo è stata pronunciata ed ha riconosciuto legittima la previsione del numero programmato ove supportata da direttive comunitarie.

Quindi la legge 2 agosto 1999, n. 264, entrata in vigore il 22 agosto 1999, che disciplina con precisione le nuove procedure, non ha alcuna rilevanza per i corsi dell'anno accademico 1999-2000. È talmente chiaro che, vigendo il principio